

LA TUTELA DELLA FORMA NEL SETTORE DELLA MODA

22 maggio 2019

Fondazione Forense Bolognese

Avv. Fabrizia Serpieri



Studio Legale Cunegatti Di Cocco e Associati

La nozione di «*industrial design*»

Attività di progettazione della forma di oggetti finalizzata ad armonizzare il valore estetico del prodotto con il suo carattere funzionale. Una delle caratteristiche fondamentali è la produzione in serie attraverso metodi industriali che permettono di conseguire l'assoluta identità degli esemplari. Nel settore della moda: abiti e accessori.

La tutela mediante il diritto d'autore prima del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95

- Assimilabilità alle «opere d'arte applicata all'industria» ex **art. 2 n. 4 l. 633 del 22.4.1941 (l.a.)**: in particolare, sono comprese nella protezione «le opere della scultura, della pittura, del disegno e dell'incisione anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».
- Requisiti per la protezione: «carattere creativo» e «scindibilità»
- Design bidimensionale: accordata la tutela (Cass., 5 luglio 1990, n. 7077)
- Design tridimensionale: negata la tutela (Cass., 7 dicembre 1994, n. 10516)
- Divieto di cumulo con la tutela mediante l'istituto dei modelli

La Direttiva 98/71/CE

Art. 17: «i disegni e modelli protetti come modelli e disegni registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere» (cumulo c.d. «parziale»)

Il d.lgs. 95/2001

Art. 2, n. 10, l.a.: in particolare, sono comprese nella protezione «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»

L'interpretazione del binomio

«carattere creativo e valore artistico»

«Il valore artistico (...) va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista» (Cass., 23.3.2017, n. 7477)

La tutela d'autore del *design* nel settore della moda - Orologi

App. Milano, 21.6.2007: assenza di carattere creativo (nelle anteriorità era già presente l'idea di spostare i punti di attacco del bracciale ai due lati opposti della cassa) e di valore artistico: l'espressione dell'idea inventiva non trascende rispetto al pregio del prodotto o modello o disegno industriale; non si rientra nella "fascia alta" del design, caratterizzata da un particolare gradiente estetico



La tutela d'autore del *design* nel settore della moda - Scarpe

- Negata la sussistenza di valore artistico di una scarpa con tacco a vite (che si assumeva imitata da un modello di Prada) per assenza di riconoscimento da parte degli ambienti culturali, di esposizione in importanti musei e di elevato valore economico del bene trascendente la sua funzione di calzatura (Trib. Milano, 24.7.2017);
- Riconosciuta la tutelabilità dei Moon Boot in quanto dotati di particolare impatto estetico, che, dalla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano. Valore artistico attestato dal fatto che nel 2000 sono stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale (Trib. Milano, 12.7.2016)

La tutela d'autore del *design* nel settore della moda - Abiti

- Negata la natura di opera dell'ingegno al piumino "The Cube" commercializzato da Max Mara, caratterizzato sia dal fatto di poter essere compattabile in una borsina a forma di cubo, sia dalla modularità, ossia dalla possibilità di assumere diverse configurazioni, utilizzabili in modo diverso a seconda delle esigenze del cliente, grazie all'applicabilità di vari accessori venduti separatamente (App. Milano, 5.5.2017);
- Esclusa la sussistenza del valore artistico di abiti da ballo (usati in un noto programma televisivo di prima serata, aventi forme pregevoli e molto apprezzati dal pubblico) per assenza dei riconoscimenti culturali ulteriori richiesti dalla giurisprudenza (Trib. Roma, ord. 29.1.2015)

La tutela d'autore del *design* nel settore della moda - Gioielli

Trib. Torino, 12.9.2011 (ord.): L'anello «Splash» è creativo (frutto di una personale rappresentazione del suo autore) e dotato di valore artistico (il riconoscimento collettivo e l'apprezzamento sul mercato e negli ambienti artistici si desume dalla partecipazione a mostre d'arte contemporanea, attribuzione di un premio, riconoscimento da parte di esperti del settore della valenza di opera d'arte).



La tutela d'autore del *design* nel settore della moda - Gioielli

- Concessa tutela a un paio di orecchini e a un ciondolo facenti parte della collezione “Blue Moon” di Casa Damiani. Riconosciuti il carattere creativo, inteso come personale rappresentazione dell'autore, e il valore artistico, inteso come originalità più spiccata sul piano estetico rispetto alle forme presenti sul mercato, elemento comprovato anche dal premio Diamonds International Award (Trib. Torino, 17.12.2004);
- Concessa tutela a tre ciondoli il cui design riconduceva alla produzione di Picasso, Mirò e Modigliani. Carattere creativo individuato in una personale elaborazione e un originale ricordo dei pittori alle cui opere ci si era ispirati. Valore artistico inteso come maggior gradiente estetico, dato dalla felice scelta nell'accostamento dei colori e dal loro accostamento all'argento, nonché dalla peculiare realizzazione del retro di ciascun ciondolo contenente una cassa semivuota, chiusa da una stilizzata riproduzione in argento del medesimo disegno del lato anteriore, reso attraverso un sistema di pieni e di vuoti (Trib. Venezia, 19.10.2007)

La tutela d'autore del *design* bidimensionale nel settore della moda

- Negata tutela a un disegno realizzato da J.P. Gautier - caratterizzato da farfalle colorate che formano una spirale ascensionale - per carenza di valore artistico, che non è “maggior creatività” ma l’attitudine dell’oggetto ad avere un valore autonomo riconosciuto nell’ambito del circuito degli oggetti d’arte, desumibile anche dal riconoscimento collettivo (Trib. Bologna, 30.3.2009);
- Riconducibilità dei disegni applicati a un tessuto all’art. 2, n. 4, l.a. (Trib. Milano, ord. 4.2.2015) o all’art. 2, n. 10, l.a. (Trib. Milano, 18.5.2015)?.

La tutela come disegno o modello: oggetto

- **Art. 31 d.lgs. 10.2.2005, n. 30 (C.P.I.):**
«possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale»

La tutela come disegno o modello: requisiti e durata

- Novità (art. 32 C.P.I.): un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione.
- Carattere individuale (art. 33 C.P.I.): un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
- Liceità (art. 33-bis C.P.I.)
- Durata: 5 anni dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino a un massimo di 25 anni (**art. 37 C.P.I.**)

Regolamento CE n. 6/2002 del 12.12.2001

- **Art. 11:** privativa comunitaria non registrata (p.c.n.r.), istituto non previsto dal nostro CPI ma che vi dispiega efficacia diretta, nato per tutelare i modelli che hanno vita commerciale più breve. Attribuisce una protezione preventiva o di supporto rispetto alla p.c.r. e una protezione autonoma che ha la durata di 3 anni (entro 12 mesi è possibile chiedere la registrazione).

La tutela dei disegni e modelli nel settore della moda: orologi

Trib. Milano, 1.12.2010: anche se costituisce restyling del precedente modello Santos, il modello Santos 100 ne differisce ampiamente ed è dotato di carattere individuale perché rispetto al Santos presenta notevoli differenze: maggior spessore della cassa, aumentata la dimensione proporzionale degli indici romani, evidenziazione della forma a gladio delle lancette, assenza del profilo che contorna il binario dei minuti.



La tutela dei disegni e modelli nel settore della moda: borse

Trib. Torino, 11.6.2010:
Accordata tutela al modello comunitario "Lindy" di Hermes. Carattere individuale determinato dalla peculiare posizione trasversale dei manici e dall'impugnatura degli stessi che consente di trasformare la forma della borsa da rettangolare a triangolare.



La tutela dei disegni e modelli nel settore della moda: borse

High Court of Justice
London 16.1.2008:
L'impressione generale che la borsa "Ramona" di Jimmy Choo suscita nell'utilizzatore informato è quella di una borsa a secchiello con una doppia fila di larghi occhielli nei quali è infilata una cintura e interrotta da una cinghia che sembra attraversare la borsa longitudinalmente, con manici che terminano a forma di losanga.



La tutela dei disegni e modelli nel settore della moda: borse - Trib. I grado UE, 10.9.2015, n. 525/13)

YSL



H&M

